

26|09
2020

Decreto Agosto Novità settore turismo

Tax & Legal Alert COVID

INDICE

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE	3
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI	3
3. MODIFICHE AL BONUS CANONI DI LOCAZIONE	4
4. SOSPENSIONE RATE MUTUI PER IL SETTORE TURISTICO	4
5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI	4
6. INDENNITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO, INTERMITTENTI E OCCASIONALI	5
7. ESENZIONE DALL'IMU PER IL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO	7

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

(D.L. 104/2020, art. 58)

Con l'art. 58 del D.L. 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto per le imprese:

- in attività al 15/8/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020);
- con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 (mense) e 56.29.2020 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisiti non richiesti per chi ha iniziato l'attività dall'1/1/2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

Il contributo sarà erogato, per un importo pari al 90%, al momento in cui la domanda verrà accettata. L'accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'assenza delle condizioni ostative stabilite dall'art. 67 del D.Lgs.159/2011. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento secondo le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

(D.L. 104/2020, art. 59)

Con l'art. 59 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.000 e € 1 milione;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a €150.000.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1/7/2019 nelle zone A dei suddetti comuni.

3. MODIFICHE AL BONUS CANONI DI LOCAZIONE

(D.L. 104/2020 art. 77 comma 1 lett. a) e b))

Il decreto "Agosto" modifica l'art. 28 del D.L. n. 34/2020, relativo alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo (si veda la nostra Tax&Legal Alert del 6/8/2020).

E' ora previsto che:

- in aggiunta ai mesi di marzo, aprile e maggio, il credito d'imposta sia esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per le strutture ricettive con attività solo stagionale in aggiunta ai già previsti mesi di aprile, maggio e giugno);
- per le strutture termali il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. SOSPENSIONE RATE MUTUI PER IL SETTORE TURISTICO

(D.L. 104/2020, art. 77 comma 2)

La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30/9/2020, ex art. 56

comma 2 lettera c) D.L. 18/2020, sia prorogata fino al 31/3/2021.

La disposizione sopra richiamata ha previsto, in favore delle microimprese e delle PMI aventi sede in Italia, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso sino al tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

(D.L. 104/2020, art. 79)

Viene reintrodotta il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014. Il credito è riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2019 (per il 2020 e 2021 per i soggetti "solari"). Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali.

Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ora ricompresi anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

Si ricorda che il citato art. 10 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di

eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

6. INDENNITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO,

INTERMITTENTI E OCCASIONALI

(D.L. 104/2020 art. 9)

Il D.L. "Agosto" istituisce/rifinanzia indennità in favore di lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti ed occasionali.

In particolare, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

Indennità onnicomprensiva	
Soggetti beneficiari	Importo concesso
<p>Lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 15/8/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente; - di NASPI. 	€ 1.000
<p>Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda 	€ 1.000

<p>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 29/2/2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale; - non abbiano un contratto in essere al 15/8/2020; - siano già iscritti, al 17/3/2020, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Incaricati alle vendite a domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 17/3/2020; - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.000
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e con un reddito non superiore a € 50.000. Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a € 35.000.</p>	€ 1.000
<p>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali cumulativamente titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 15/8/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente. 	€ 1.000

Le predette indennità:

- non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza);
- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità;
- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, nel limite di spesa complessivo di € 680 milioni per l'anno 2020.

Per quanto concerne le indennità in esame, si precisa che saranno fornite da parte dell'INPS istruzioni relative alle domande telematiche con circolare attuativa; si anticipa che, per le prestazioni descritte i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l'Istituto procederà d'ufficio all'istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità dal D.L. 104/2020.

7. ESENZIONE DALL'IMU PER IL SETTORE DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(D.L. 104/2020, art. 78)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è stata abolita la seconda rata dell'IMU 2020 con riferimento a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva già previsto l'esenzione della prima rata dell'IMU 2020 per le prime tre categorie di immobili sopra riportate (lettera a), b), c)).

Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Inoltre, si specifica che, previa autorizzazione della Commissione europea, per gli anni 2021 e 2022, l'IMU non è dovuta relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

